

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012
538/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas (di seguito: delibera 32/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 64/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 64/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 289/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 289/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 320/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 320/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 marzo 2012 113/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 113/2012/R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la lettera inviata dall’Autorità alla società Snam Rete gas il 15 ottobre 2012, prot. Autorità 32158/2012 (di seguito: lettera 15 ottobre 2012);
- la lettera inviata dalla società Snam Rete gas all’Autorità il 31 ottobre 2012, prot. Autorità 34564/2012 (di seguito: lettera 31 ottobre 2012);
- la lettera inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici (GME) all’Autorità il 5 dicembre 2012 prot. Autorità 40286/2012 (di seguito: lettera 5 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
 - l’Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
 - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all’Autorità per l’approvazione;
- la disciplina dei predetti servizi è stata definita dall’Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete;
- come precisato dall’Autorità nel DCO 10/08, l’assetto definito ai sensi del precedente punto regola, unitamente al servizio di trasporto del gas naturale, anche il servizio di dispacciamento, al quale sono riconducibili:
 - l’attività di dispacciamento c.d. fisico, che consiste nella gestione fisica del sistema del gas, mediante il governo dei flussi di gas naturale ed i servizi accessori, limitatamente all’ambito territoriale in cui si estende la rete;
 - il servizio di dispacciamento c.d. commerciale, che a sua volta comprende:
 - a) il conferimento delle capacità di trasporto, che si sostanzia nell’attribuzione di diritti di utilizzo delle capacità di trasporto del gas ai singoli utenti;
 - b) il servizio di bilanciamento, che ha ad oggetto, in termini generali, le modalità attraverso le quali gli utenti possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite; più in dettaglio, il bilanciamento ha ad oggetto:
 - l’approvvigionamento e la gestione delle risorse per il bilanciamento del sistema (che contribuiscono al dispacciamento fisico);

- la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun utente ai fini dell'individuazione delle situazioni di sbilancio cui porre rimedio per la sicurezza del sistema (mediante le risorse approvvigionate),
 - la valorizzazione e la regolazione delle situazioni di sbilancio e del gas utilizzato per porvi rimedio;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che ha trovato applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011;
- la deliberazione ARG/gas 45/11 prevede un sistema di bilanciamento di merito economico che riflette l'attuale assetto del bilanciamento fisico in cui lo stoccaggio è l'unica risorsa disponibile; prevede inoltre l'applicazione di prezzi di sbilanciamento amministrativamente determinati nei casi in cui le risorse di stoccaggio non siano sufficienti a garantire l'equilibrio del sistema;
- la medesima deliberazione prevede una successiva evoluzione in cui altre risorse, in particolare le importazioni e la rigassificazione, concorrono al bilanciamento della rete;
- con il documento per la consultazione 113/2012/R/gas, l'Autorità ha prospettato un primo intervento funzionale alla gestione dei casi in cui le capacità di stoccaggio disponibili per il bilanciamento possano risultare insufficienti o comunque inadeguate a garantire l'equilibrio del sistema;
- l'intervento prevede l'introduzione di una nuova sessione del bilanciamento di merito economico, da effettuarsi con tempistiche compatibili con la modifica dei programmi di trasporto (compresi i programmi di importazione e la rigassificazione); in tal modo il responsabile del bilanciamento può, attraverso la nuova sessione di bilanciamento, modificare i programmi di trasporto per approvvigionarsi, con meccanismi di mercato, anche di risorse ulteriori rispetto allo stoccaggio; potendo così prevenire situazioni di criticità in cui gli stoccaggi potrebbero rivelarsi insufficienti;
- i soggetti intervenuti nella consultazione hanno manifestato un ampio consenso in merito alla necessità di un'evoluzione dell'attuale sistema basato sul solo stoccaggio con l'introduzione di meccanismi che ne migliorino l'efficienza e la funzionalità;
- è stata anche evidenziata l'opportunità che la nuova sessione si svolga nell'ambito dei mercati già organizzati dal GME, al fine di concentrare la liquidità del mercato su un'unica piattaforma e di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo delle risorse tecniche ed informatiche già disponibili presso il GME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) ha pubblicato il 18 ottobre 2011, in ottemperanza all'articolo 6 del Regolamento 715/2009/CE, un orientamento quadro non vincolante che fissa i principi e gli obiettivi per l'elaborazione del codice di rete in materia di bilanciamento gas;
- il 4 novembre 2011 la Commissione Europea ha conseguentemente richiesto alla Rete Europea di Gestori di Sistemi di Trasmissione del Gas (di seguito:

ENTSOG) di sviluppare una proposta di Codice di Rete sul bilanciamento (di seguito: *NC balancing*) conforme all'orientamento quadro;

- ENTSOG ha consegnato ad ACER, il 26 ottobre 2012 ed ha pubblicato la propria proposta di *NC balancing* al fine dell'emanazione del parere di competenza a seguito del quale la Commissione può raccomandarne l'adozione, entro un periodo di tempo ragionevole, a tutti gli Stati Membri;
- la proposta di *NC balancing* è stata predisposta sulla base di un'ampia consultazione aperta a tutti i soggetti interessati al fine di presentare un documento quanto più possibile solido e coerente con l'obiettivo generale di integrazione dei mercati del gas;
- pertanto la medesima proposta, ancorché al momento non vincolante e definitiva, può essere assunta quale riferimento aggiornato degli orientamenti che la regolazione, a livello europeo, intende perseguire al fine di definire regole comuni in materia di bilanciamento;
- dall'esame della proposta di *NC balancing* emerge che l'assetto del bilanciamento ivi contenuto, richiede quali condizioni essenziali per il suo funzionamento la presenza di un mercato all'ingrosso infragiornaliero sufficientemente liquido;
- ai fini della formazione di un mercato all'ingrosso liquido risulta necessaria, ma non sufficiente, l'introduzione di processi di rinomina nel giorno gas secondo modalità a ciclo continuo anch'esse definite nel *NC balancing*; peraltro, affinché siano garantite condizioni necessarie allo sviluppo di un mercato giornaliero liquido, occorre altresì che l'introduzione dei processi di rinomina sia coerente con le modalità di gestione delle infrastrutture del gas interconnesse al sistema nazionale di trasporto;
- il *NC balancing* prevede che in caso di liquidità insufficiente del mercato all'ingrosso *Short Term*, si possano adottare in deroga misure di *interim* finalizzate a promuovere lo sviluppo del mercato e della liquidità o a limitare il rischio che soggetti dominanti esercitino potere di mercato;
- Snam Rete Gas, con lettera 31 ottobre 2012, segnala che è stato avviato un progetto di adeguamento dei sistemi informativi, che prevede l'implementazione entro aprile 2013 di un processo di riprogrammazione nel giorno G-1 successivamente alle 13:00 ossia successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle nomine; segnala anche che è in avvio il progetto di sviluppo di un nuovo sistema informatico a supporto dei processi di programmazione e bilanciamento che consentono più cicli di riprogrammazione dei punti controllabili a partire dal giorno G-1 e nel giorno gas G e che tale progetto sarà realizzato nel corso del 2014 secondo fasi successive;
- il GME, con lettera 5 dicembre 2012, ha prospettato la possibilità di integrare l'attuale piattaforma per il bilanciamento con l'introduzione di una sessione in cui gli operatori offrono la propria disponibilità ad aumentare o diminuire i flussi di gas nei punti di interconnessione con i gasdotti esteri o nei punti di immissione dai terminali di rigassificazione e in cui il Responsabile del Bilanciamento può inserire offerte di acquisto o di vendita nel caso che, sulla base dei prelievi attesi della rete, ritenga che lo stoccaggio sia una risorsa insufficiente ad effettuare il bilanciamento in tempo reale della rete; la sessione prevede che:

- siano abilitate a partecipare tutte le risorse flessibili di gas, vale a dire i punti di interconnessione con i gasdotti esteri, i punti di immissione dai terminali di rigassificazione, i punti di ingresso o uscita da stoccaggio ed eventualmente i punti di uscita corrispondenti a consumi che possono essere modulati o interrotti;
- siano negoziati prodotti giornalieri che, con riferimento al *NC balancing*, sono definiti di tipo *locational*;
- la sessione si svolga con un'unica asta giornaliera;
- tenga conto dei limiti di capacità che ciascun operatore può offrire e dei vincoli di funzionamento del sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'implementazione del *NC balancing* coinvolge fasi successive e diversi soggetti in Italia e all'estero e pertanto, al fine di rendere efficiente e coordinato tale processo, è necessario avviare un procedimento finalizzato a individuarne le modalità e tempistiche applicative più efficienti, tenendo conto della situazione della concorrenza nel mercato all'ingrosso infragiornaliero;
- nell'ambito di tale procedimento possono confluire gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 113/2012/R/gas, che consentono di disporre di strumenti per il bilanciamento del sistema basati sul merito economico anche in situazioni in cui il sistema si trova vicino ai limiti operativi e pertanto consentono di rendere più efficiente la gestione del bilanciamento del sistema del gas anche ai fini della sicurezza;
- quanto sopra esposto richiede e consente che gli interventi prospettati, la cui attuazione è improrogabile, siano implementati coerentemente con il quadro europeo e, comunque, in modo tale da minimizzare l'impatto su eventuali future evoluzioni;
- per minimizzare i costi connessi alla sicurezza del sistema, l'intervento del TSO deve avvenire con modalità e tempistiche che tengano conto del grado di liquidità e concorrenza che potrebbe caratterizzare il mercato all'ingrosso *Short term*, in particolare con riferimento alla possibilità di modificare con breve preavviso le immissioni nette nel sistema attraverso i gasdotti di collegamento con l'estero o i rigassificatori;
- in particolare, in mancanza di liquidità e di concorrenza nell'offerta *Short term*, l'intervento del TSO nella nuova sessione di bilanciamento del giorno prima deve avvenire con prudenza ed eventualmente solo una volta conclusa la possibilità per gli utenti di riformulare i programmi di trasporto a seguito di nomine o rinomine, se non in esito alle azioni espressamente richieste loro dal TSO al fine del bilanciamento del sistema; così da evitare che il TSO proceda - esponendosi all'eventuale esercizio di potere di mercato - ad azioni che dovessero poi rivelarsi non necessarie;
- coerentemente con il *NC balancing*, il TSO potrebbe operare solo nell'ultimo momento utile per ciascuna diversa risorsa, valutando la possibilità che le risorse residue siano o meno sufficienti per gestire le potenziali situazioni di criticità;
- con la lettera del 31 ottobre 2012, Snam Rete Gas ha altresì segnalato, al fine di dare informazioni al sistema circa il possibile approssimarsi di situazioni di allarme o emergenza per carenza di gas, l'opportunità di estendere, anche per la

fase di erogazione, la messa a disposizione delle informazioni individuate dalla deliberazione 289/2012/R/gas la quale prevede la pubblicazione della capacità di iniezione disponibile ed utilizzata.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di implementazione del *NC balancing*, e a tal fine acquisire dai soggetti coinvolti, tra cui, *in primis*, Snam Rete Gas una proposta di un piano di implementazione del codice di rete da sottoporre a consultazione, anche in anticipo rispetto alla sua adozione definitiva;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di coordinare lo svolgimento di tale procedimento;
- sia comunque necessario introdurre strumenti funzionali alla gestione del sistema in possibili condizioni di criticità in linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 113/2012/R/gas;
- sia opportuno integrare le informazioni rese disponibili dal responsabile del bilanciamento per la fase di erogazione in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 289/2012/R/gas in relazione alla capacità di iniezione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento in materia di applicazione del *NC balancing* dando mandato al Direttore della Direzione Mercati elettrici e gas per lo svolgimento delle attività connesse;
2. di prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1, Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta all'Autorità una relazione nella quale:
 - a) siano individuate le modalità applicative delle disposizioni del *NC balancing* ritenute più efficienti in base all'assetto del sistema nazionale, dei sistemi esteri interconnessi e delle risorse di bilanciamento disponibili;
 - b) siano valutate le possibili opzioni e le motivazioni alla base delle proposte contenute nella predetta relazione;
 - c) siano individuate in coordinamento con le imprese che gestiscono le infrastrutture nazionali del gas gli interventi funzionali a rendere disponibili i quantitativi di gas rinominati dagli utenti, come previsto dal codice europeo;
 - d) siano individuati i tempi necessari per l'implementazione delle modalità applicative individuate.
3. di prevedere che l'Autorità, valutata la rispondenza alle esigenze di cui in motivazione del contenuto della relazione di cui al punto 2, nonché l'efficienza e l'economicità delle soluzioni proposte, la pubblichi per la consultazione;
4. di prevedere che il GME proceda alla definizione di una proposta di modifica del regolamento della piattaforma per il bilanciamento secondo le linee delineate nella lettera 5 dicembre 2012 allegata al presente provvedimento, previa consultazione;

5. di prevedere che, nell'ambito delle modifiche al regolamento di cui al punto precedente, sia prevista una sessione di mercato con le seguenti caratteristiche:
 - a) gli esiti sono determinati successivamente al termine ultimo per la presentazione, da parte degli utenti, dei programmi di trasporto, ovvero, a seguito dell'introduzione del processo di rinomina, successivamente al termine per la presentazione delle variazioni ai medesimi programmi riferiti ai punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero e con terminali di rigassificazione;
 - b) gli esiti della predetta sessione sono resi disponibili dal GME al responsabile del bilanciamento in tempo utile per essere recepiti come modifiche dei programmi di trasporto e conseguentemente che i programmi modificati possano essere validati e confermati all'utente da parte del responsabile del bilanciamento;
 - c) sono ammessi alla presentazione delle offerte gli utenti del bilanciamento e il responsabile del bilanciamento;
 - d) ciascun utente può liberamente presentare offerte che, tenendo conto del programma presentato, siano compatibili:
 - in relazione ai punti della rete interconnessi con l'estero, con le capacità di trasporto di cui dispone;
 - in relazione ai punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi, con le capacità di stoccaggio di cui dispone;
 - in relazione ai punti della rete interconnessi con terminali di rigassificazione, con i quantitativi minimi e massimi che nel giorno gas al quale si riferisce l'offerta possono essere immessi dall'impresa di rigassificazione secondo modalità definite nel codice di rigassificazione;
 - e) le offerte possono essere accettate nel rispetto dei limiti previsti dal sistema di garanzie definito ai sensi dell'articolo 11, della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - f) ove sia necessario ai fini di una tempestiva introduzione della predetta sessione, l'implementazione delle funzionalità della piattaforma potrà procedere per fasi successive e in una prima fase consentire la combinazione delle offerte con la sola offerta eventualmente espressa dal responsabile del bilanciamento;
6. di prevedere che la proposta di cui al punto 4 sia definita in coordinamento con Snam Rete Gas per quanto riguarda le modalità con le quali sono recepite le modifiche dei programmi di trasporto per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento;
7. di prevedere che il responsabile del bilanciamento ed il GME aggiornino la convenzione di cui al comma 3.3, della deliberazione ARG/gas 45/11 ai fini di disciplinare i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per la validazione delle offerte presentate, la registrazione delle transazioni concluse e le corrispondenti modifiche dei programmi oggetto delle medesime offerte;
8. di prevedere che al fine di rendere più affidabili le previsioni dei prelievi di gas da parte del responsabile del bilanciamento:
 - a) Terna trasmetta al responsabile del bilanciamento i dati idonei a determinare i prelievi di gas naturale attesi ciascun giorno per il giorno successivo presso gli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale

- determinati in esito alla conclusione dei mercati elettrici (MGP e servizi di dispacciamento);
- b) il responsabile del bilanciamento tenga conto dei predetti dati ai fini della pubblicazione delle informazioni previste all'articolo 6 della deliberazione 137/12;
9. di prevedere che al comma 7.11, della deliberazione ARG/gas 45/11 dopo le parole "altri servizi di stoccaggio" sono aggiunte le parole "nonché la stima della capacità di erogazione disponibile ed utilizzata relativa agli altri servizi di stoccaggio";
 10. di prevedere che con successivo provvedimento siano:
 - a) definiti i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione di bilanciamento di cui al punto 5;
 - b) integrate le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione.
 11. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e al Gestore dei Mercati Energetici, alla società Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni